



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**

**dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**e dal Ministro della difesa (PINOTTI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2015**

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge.....	»	21
Testo del decreto-legge .....	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

A seguito delle costanti pressioni dell'Italia in riferimento alla situazione di crisi venutasi a creare nell'area del Mediterraneo centrale, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 18 maggio 2015 la decisione PESC/2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), con l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità con il diritto internazionale, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La richiamata decisione prevede che l'operazione sia condotta per fasi successive. In una prima fase si procederà all'individuazione e al monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare. Nella seconda fase potranno essere effettuati, alle condizioni previste dal diritto internazionale, fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani in alto mare e, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o al consenso dello Stato costiero interessato, nelle acque territoriali e

interne di tale Stato. Nella terza fase, infine, sempre in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso dello Stato costiero interessato, potranno essere adottate tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili.

EUNAVFOR MED opererà in coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC.

L'avvio della missione alla data del 22 giugno 2015 è stato disposto dalla decisione PESC/2015/972 del Consiglio dell'Unione europea adottata in pari data. Nell'ambito di tale decisione è stabilito che spetta al Consiglio la valutazione se risultino soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato, mentre è demandato al Comitato politico e di sicurezza il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

Conformemente al dichiarato interesse nazionale e alla particolare esposizione geografica del Paese, all'Italia è stato assegnato il ruolo di *Lead Nation*, con l'affidamento del comando dell'operazione all'ammiraglio di divisione Enrico Credendino e l'individuazione della sede del comando operativo in Roma.

Con la decisione PESC/2015/958 del 17 giugno 2015, il Comitato politico e di sicu-

rezza ha nominato il contrammiraglio Andrea Gueglio comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED).

Il provvedimento è composto di due articoli.

In particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede l'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED.

Il comma 2 richiama le disposizioni da applicare all'operazione militare EUNAVFOR. Tali disposizioni sono tra quelle costantemente richiamate dai più recenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

In particolare, la lettera *a*), in riferimento alle disposizioni in materia di personale, rinvia all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e agli articoli 3, 5 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, i quali prevedono:

- articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2015: corresponsione al personale che partecipa all'operazione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e, per la retribuzione per la-

voro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente;

- articolo 3, comma 8, della legge n. 108 del 2009: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

- articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, raggugliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli

1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

- articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge n. 451 del 2001: disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

- articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei

vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

La lettera *b*), in riferimento alle disposizioni in materia penale rinvia all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, i quali prevedono:

- articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008: applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

- articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008: punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato;

- articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008: attribuzione della competenza al tribunale di Roma per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziar-

ria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente,

come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma;

- articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197: introduzione, per le missioni internazionali, di una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste: la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione; e la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

La lettera c), in riferimento alle disposizioni in materia contabile, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, che prevede:

- articolo 5, comma 1: possibilità di attivare, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché di acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e di spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali

- articolo 5, comma 2: effettuazione delle spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali in deroga al limite quantitativo di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I commi 3 e 4 del presente decreto-legge stabiliscono la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo 1.

L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente provvedimento, individuato nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFORMED».

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio dei ministri, Esteri, Difesa, Economia e finanze.
Amministrazione competente	Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:**

Art. 1 - comma 1	26.000.000
<b>Totale effetti finanziari negativi</b>	<b>26.000.000</b>

**PER LA COPERTURA:****art. 1, comma 3, euro 26.000.000:**

- **lettera a):** quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
- **lettera b):** quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

## A) Descrizione sintetica dell'articolo n. comma n.

Autorizza, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio dell'Unione europea del 18 maggio 2015.

## B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione del:
  - Compenso Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
  - Compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego, il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 177;
  - Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex l. 836/73 e s.m.i. per il personale impiegato a terra - in aggiunta al Compenso Forfetario d'impiego o al Compenso per lavoro straordinario - il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 33,78:
    - diaria giornaliera ridotta del 40% (€ 12,27), ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del DL n. 344/1990 e s.m.i. (convertito dalla L. n. 21/1991 e s.m.i.), come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 360/1996 e s.m.i., tenuto conto che l'amministrazione fornisce vitto e alloggio gratuiti;
    - maggiorazione di € 17,00 di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 171/2007 e s.m.i.;
    - oneri a carico dello Stato (INPDAP 24,20% e IRAP 8,5%), pari a € 4,51, calcolati sulla quota imponibile, pari a € 13,78, determinata ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. (= € 29,27 - € 15,49);
- giorni di impiego: 96 gg..
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base ai militari impiegati;

- equipaggiamento e vestiario;
- supporto logistico:
  - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, etc.);
  - manutenzione infrastrutture (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale dislocato presso le basi operative utilizzate);
- funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi;) avvicendamenti di personale;
- spese per fuori sede;
- oneri "una tantum", tra cui in particolare:
  - acquisto materiali e medicinali (circa 0,3 M€);
  - canoni flussi satellitari (circa 0,2 M€);
  - spese pre e post impiego (circa 1,5 M€) per:
    - manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;
    - spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

**C.2) Totale Oneri.**

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

**MISSIONE: EUNAVFOR MED**

<b>Consistenza militari</b>	1.020
<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	
- navali	2
- aeromobili	4
<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	1.634.078
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.865.922
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	2.000.000
<b>RIEPILOGO</b>	<b>dal 27/6 al 30/09/2015 (96 gg.)</b>
spese di personale	5.229.051
spese di funzionamento	20.770.949
<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>26.000.000</b>

## MISSIONE : EUNAVFOR MED - nave CAVOUR

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	698	987.263
Compenso per lavoro straordinario	2	10.620
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>997.883</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	700	100.800
Supporto logistico		199.456
Funzionamento mezzi militari e materiali	3	4.639.165
Funzionamento Comandi / Reparti		40.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>4.979.421</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>	
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	966.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>966.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	dal 27/6 al 30/09/2015 (96 gg)
-------------------	------------------------	--------------------------------

ONERI DI PERSONALE	997.883	3.193.226
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.979.421	15.934.147
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>5.977.304</b>	<b>19.127.373</b>
ONERI UNA TANTUM	966.000	966.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.943.304</b>	<b>20.093.373</b>

**STATO MAGGIORE DIFESA**  
 Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
 Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: EUNAVFOR MED - nave CAVOUR

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	17	165,00	3	1.940
Capitano di Corvetta	5	85,00	17	165,00	3	9.700
Tenente di Vascello	20	72,00	17	143,00	3	33.060
S. Tenente di Vascello	12	72,00	17	143,00	3	19.836
Guardiamarina	6	72,00	17	143,00	3	9.918
Luogotenente	15	72,00	17	143,00	3	24.795
Capo 1a Classe	50	66,00	17	131,00	3	75.750
Capo 2a Classe	50	66,00	17	131,00	3	75.750
Capo 3a Classe	54	66,00	17	131,00	3	81.810
Sergente	66	66,00	17	131,00	3	99.990
Caporal Magg. Capo	162	62,00	17	124,00	3	231.012
Caporal Magg. Sc.	157	62,00	17	124,00	3	223.882
Volontari non in SP	100	43,40	17	86,80	3	99.820
<b>TOTALE</b>	<b>698</b>	<b>951,40</b>		<b>1.884,80</b>		<b>987.263</b>

## MISSIONE : EUNAVFOR MED - unità SSK cl. TODARO

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione - CFI	50	74.683
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>74.683</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	50	7.200
Supporto logistico		41.797
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	492.214
Funzionamento Comandi / Reparti		10.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>551.211</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		150.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>150.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	dal 27/6 al 30/09/2015 (96 gg)
-------------------	---------------------------	--------------------------------------

ONERI DI PERSONALE	74.683	238.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO	551.211	1.763.875
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>625.894</b>	<b>2.002.862</b>
ONERI UNA TANTUM	150.000	150.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>775.894</b>	<b>2.152.862</b>

**STATO MAGGIORE DIFESA**  
 Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio  
 Ufficio Bilancio

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Missione: EUNAVFOR MED - unità SSK cl. TODARO

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Corvetta	1	85,00	17	165,00	3	1.940
Tenente di Vascello	3	72,00	17	143,00	3	4.959
S. Tenente di Vascello	2	72,00	17	143,00	3	3.306
Luogotenente	2	72,00	17	143,00	3	3.306
Capo 1a Classe	8	66,00	17	131,00	3	12.120
Capo 2a Classe	2	66,00	17	131,00	3	3.030
Capo 3a Classe	2	66,00	17	131,00	3	3.030
Secondo Capo	3	66,00	17	131,00	3	4.545
Sergente	9	66,00	17	131,00	3	13.635
Primo Caporel Magg.	16	62,00	17	124,00	3	22.816
Volontari non in SP	2	43,40	17	86,80	3	1.996
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>					<b>74.663</b>

MISSIONE : EUNAVFOR MED - assetti vari (OHQ -  
FLB AUGUSTA - FOB SIGONELLA - FLS  
PANTELLERIA - ACCE)

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento economico di missione in territorio nazionale	40	40.536
Compenso forfettario d'impiego	260	467.876
Compenso per lavoro straordinario	10	53.100
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>561.512</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	270	38.880
Supporto logistico		115.970
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	180.440
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>335.290</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		884.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>884.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	dal 27/6 al 30/09/2015 (96 gg)
-------------------	------------------------	--------------------------------

ONERI DI PERSONALE	561.512	1.796.838
ONERI DI FUNZIONAMENTO	335.290	1.072.927
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>896.802</b>	<b>2.869.765</b>
ONERI UNA TANTUM	884.000	884.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.780.802</b>	<b>3.753.765</b>

**STATO MAGGIORE DIFESA**  
**Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio**  
**Ufficio Bilancio**

Compenso forfetario di impiego - oneri mensili

Località Missione:

EUNAVFOR MED - assetti vari (OHQ - FLB AUGUSTA - FOB SIGONELLA - FLS  
 PANTELLERIA - ACCE)

GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Tenente Colonnello	5	85,00	22	165,00	3	11.825
Maggiore	14	85,00	22	165,00	3	33.110
Capitano	14	72,00	22	143,00	3	28.182
Tenenti	15	72,00	22	143,00	3	30.195
Luogotenente	10	72,00	22	143,00	3	20.130
Maresciallo Capo	20	66,00	22	131,00	3	36.900
Maresciallo Ordinario	50	66,00	22	131,00	3	55.350
Marescialli	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Sergente	30	66,00	22	131,00	3	55.350
Caporal Magg. Capo Sc.	20	62,00	22	124,00	3	34.720
Caporal Magg. Capo	24	62,00	22	124,00	3	41.664
Caporal Magg. Sc.	13	62,00	22	124,00	3	22.568
Volontari non in SP	35	43,40	22	86,80	3	42.532
<b>TOTALE</b>	<b>260</b>	<b>879,40</b>		<b>1.741,80</b>		<b>467.876</b>

D) Effetti finanziari

Carico dello Stato	SEZIONE II R.D. 118/1998												Anno terminale			
	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime						
	Corrente	Cap.	c/Cap.	Corrente	Cap.	c/Cap.	Corrente	Cap.	c/Cap.	Corrente	Cap.	c/Cap.				
Art. 1 - comma 1	26.000.000															
Totale effetti finanziari negativi	26.000.000															

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Giuseppe Di Lorenzo

Il Ministro dell'Economia  
 Mario Monti

7 LUG 2015



«Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge n. ...., recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED».

articolo/ comma	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITAMENTO NETTO				
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED- spese di personale	5	5,2				5,2						5,2			
1	Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED- effetti fiscali spese di personale	e					2,5						2,5			
1	Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED- spese di funzionamento	5	20,8				20,8						20,8			
1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni (Fondo missioni di pace)	5	-19,0				-19,0						-19,0			
1	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, non ancora riassegnate al Fondo missioni di pace e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato	e	7,0				7,0						7,0			
<b>TOTALE ENTRATE</b>		g	7,0	0,0	0,0		9,5	0,0	0,0				9,5	0,0	0,0	
<b>TOTALE SPESE</b>		s	7,0	0,0	0,0		7,0	0,0	0,0				7,0	0,0	0,0	
<b>SALDO</b>			0,0	0,0	0,0		2,5	0,0	0,0				2,5	0,0	0,0	



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2015.*

**Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, con l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità al diritto internazionale, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Vista la decisione PESC/2015/958 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Vista la decisione PESC/2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea  
nel Mediterraneo centromeridionale)*

1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.

2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e agli articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e c), e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà pre-  
sentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto  
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI – GENTILONI SILVERI – PINOTTI  
– PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO